

L.R. 11-11-2008 n. 32

Interventi contro la violenza sulle donne.

Pubblicata nel B.U. Marche 20 novembre 2008, n. 108.

Art. 2

Funzioni della Regione.

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1:

- a) promuove iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti nella relazione tra i sessi;
- b) assicura alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti e le molestie, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità;
- c) garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle persone vittime di violenze fisiche, sessuali e psicologiche, di persecuzioni o vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dalla loro cittadinanza;
- d) promuove e sostiene l'attività dei centri antiviolenza di cui all'articolo 6 e le case di accoglienza di cui all'articolo 8;
- e) promuove la formazione specifica di operatori ai sensi dell'articolo 10;
- f) promuove l'emersione del fenomeno della violenza anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall'osservatorio delle politiche sociali.

2. La Regione per favorire l'attuazione integrata degli interventi di cui al comma 1 promuove protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato e i centri antiviolenza

Art. 6

Centri antiviolenza.

1. La Regione riconosce la rilevanza dell'attività svolta dagli operatori socio-sanitari e dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale e garantisce la promozione di nuovi centri avvalendosi delle competenze delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle cooperative sociali che hanno come scopo la lotta, la prevenzione e l'assistenza delle donne vittime di violenze e che dimostrino di disporre di strutture e personale adeguato.

2. È assicurata la costituzione di un centro antiviolenza per ogni Provincia.

3. I centri possono essere promossi:

- a) da enti locali singoli o associati;
- b) da enti locali singoli o associati in convenzione con i soggetti di cui al comma 1.

4. Gli enti locali garantiscono:

- a) strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio;
- b) la copertura finanziaria di almeno il 30 per cento delle spese di gestione e per la funzionalità operativa delle strutture;
- c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti.

Art. 7

Attività e funzioni dei centri antiviolenza.

1. I centri antiviolenza svolgono le seguenti funzioni:

- a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
- b) colloqui informativi di carattere legale;
- c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
- d) sostegno all'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
- e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

2. I centri antiviolenza mantengono costanti rapporti con gli enti locali, le strutture pubbliche deputate all'assistenza sociale e sanitaria, alla prevenzione e repressione dei reati e le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale.

3. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito.

4. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e adeguatamente pubblicizzati.

5. Le strutture devono garantire anonimato e segretezza.

Art. 8

Case di accoglienza.

1. Le case di accoglienza di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della L.R. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) offrono ospitalità temporanea alle donne, sole e con figli minori, vittime di violenza.

2. In ogni caso gli enti locali garantiscono, nell'ambito della propria disponibilità del patrimonio abitativo, alloggi destinati all'ospitalità temporanea delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.

3. Nelle case di accoglienza di norma devono essere assicurate la consulenza legale, psicologica e di orientamento al lavoro in favore delle donne ospitate.

Art. 9

Inserimento lavorativo.

1. La Regione nell'ambito dell'attività di programmazione regionale promuove interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.